



1° Convegno nazionale di studio e confronto

## **Le politiche di sostegno alle famiglie con figli Il contesto e le proposte**

**6-7 ottobre 2006  
Modena**

Via Emilia ovest, 101  
Palazzo Europa  
Sala Ermanno Gorrieri



---

Con il patrocinio di  
Ministero delle politiche per la famiglia  
Regione Emilia-Romagna  
Provincia di Modena  
Comune di Modena

***Famiglie e politiche familiari nella legislazione  
regionale: la Regione Puglia***

**Elena Gentile**

## **Elena Gentile**

Assessore alla Solidarietà, politiche sociali e flussi migratori della Regione Puglia

### ***Famiglie e politiche familiari nella legislazione regionale: la Regione Puglia***

#### **Il contesto**

Una indagine ISTAT abbastanza recente (2003) sulle strutture familiari e le opinioni su famiglia e figli ci ricorda che il 60% degli italiani ritiene che una coppia può vivere insieme senza avere in programma di sposarsi, che il 66% degli italiani accetta ormai la possibilità del divorzio per risolvere situazioni di gravi dissidi all'interno della coppia, anche se in presenza di figli.

Il 51% ritiene inoltre che l'arrivo di un figlio porterà ad un peggioramento della situazione economica della famiglia e, per le donne, porterà a maggiori difficoltà nell'accesso/nell'affermazione rispetto al mondo del lavoro. Il 48% delle donne ammette che l'arrivo di un figlio ridurrebbe drasticamente gli spazi di autonomia. La situazione economica incide pesantemente sulla scelta di avere un figlio (lo pensa il 45% degli intervistati), mentre soprattutto nelle coppie più giovani sulla scelta della maternità e della paternità incidono anche le condizioni abitative e la possibilità di ricevere aiuto da parte della rete familiare nella cura dei figli.

Rilanciare la crescita demografica a partire dal sostegno alla formazione di nuove famiglie e lo sviluppo dei servizi per la prima infanzia sono stati gli impegni concreti e gli investimenti di questo governo in armonia con le direttive dei Consigli dell'Unione europea. Infatti, i Consigli di Lisbona e di Barcellona avevano indicato tra gli obiettivi generali la crescita del tasso di occupazione femminile dall'attuale media del 51% a una media superiore al 60% entro il 2010 e la rimozione dei disincentivi alla presenza femminile nel mondo del lavoro soprattutto attraverso lo sviluppo della rete dei servizi per la prima infanzia soddisfacendo la domanda per almeno il 33% dei bambini da 0 a 3 anni.

In sintesi: il numero dei nidi registrati al 31/12/2003 dai sistemi informativi delle regioni e delle province autonome è di 4.885 unità, cioè il 62% in più rispetto ai 3.008 registrati nel 2000, valore ulteriormente significativo se confrontato con l'incremento del 40% registrato nel decennio 1990-2000.

La percentuale di bambini accolti, misurata al 7,4% nel 2000, diventa oggi prossima al traguardo del 10%, con un incremento significativo.

Se alla copertura dei nidi tradizionali si aggiunge la copertura dei servizi integrativi si arriva a un dato superiore all'11%.

Rispetto a questi dati non si può nascondere che vi sono Regioni italiane che arrivano appena alla metà di questo valore dell'indice di copertura, non superando il 4,5% dei bambini 0-2 anni, e che nelle stesse Regioni siano meno sviluppati servizi per la prima infanzia alternativi al nido e di qualità, quali ad esempio i centri ludici per la prima infanzia e l'assistenza educativa di tipo familiare o per piccoli gruppi educativi. La Puglia è tra queste regioni.

Anche in Puglia, tuttavia, emerge chiaramente la "stretta correlazione fra livello di presenza dei servizi e consistenza della domanda, con liste di attesa maggiori nelle realtà con più servizi", a sostenere la tesi che in questo specifico ambito è l'offerta che crea la domanda, entro certi limiti, e dove l'offerta è maggiore e qualitativamente più elevata vi è meno domanda "scoraggiata". Ma attenzione a seguire anche le condizioni nelle quali la domanda si esprime: in Regioni in cui la rete parentale e familiare è ancora presente, ancorché indebolita, e dono le condizioni economiche delle famiglie, a partire dal reddito disponibile, sono in media più fragili, le condizioni di offerta dei servizi, con specifico riferimento alle tariffe per l'accesso ai servizi nido, devono essere determinate con la massima attenzione, rispetto alla disponibilità a pagare delle famiglie stesse, rispetto all'equilibrio possibile tra qualità e prezzo, se il prezzo non può crescere illimitatamente, alla competizione negativa tuttora prodotta da una offerta sommersa o a domicilio (attività di baby sitting) ovvero da strutture private che non presentano tutti gli standard strutturali adeguati per essere autorizzate e quindi, offrendo qualità e standard strutturali inferiori, hanno comunque una platea di famiglie che vi accedono.

Questo è per estrema sintesi il contesto nel quale sono nate le scelte più recenti che la Regione Puglia ha assunto per riformare complessivamente il proprio sistema di welfare, con la legge regionale n. 19 del 10 luglio 2006, “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”, ma ancor più con le principali politiche rivolte alle famiglie e alle prime infanzia che stanno già partendo, a tre mesi dalla attuazione della stessa legge.

## **1. La famiglia nella nuova legge regionale**

La Regione Puglia con la nuova legge che riforma il sistema di welfare - introducendo significativi cambiamenti sia nelle forme e modalità di partecipazione di tutti gli attori sociali, sia nelle politiche settoriali e nella integrazione con le altre politiche, sia nella individuazione di nuovi servizi e interventi e di risorse aggiuntive per obiettivi più articolati di sviluppo dello stesso sistema - ha anche offerto un contributo importante alla chiarezza su cosa debbano essere le politiche familiari.

In un momento storico in cui la famiglia pare tornata a essere quasi esclusivamente “un capitolo del dibattito ideologico” (che cosa è, chi la compone, come si formalizza, ecc..) e sulle forme di regolamentazione giuridica, piuttosto che un capitolo strategico delle politiche sociali, la proposizione di specifici argomenti – quelli che sono racchiusi nei Titolo II e III della l.r. n. 19/2006 – da parte della Giunta Regionale sul ruolo e la centralità di tutti i nuclei familiari nel sistema complessivo di welfare è una scelta molto importante.

La legge regionale rigetta la tentazione di esprimere giudizi morali e formulare graduatorie tra diverse forme di famiglie, e maggiore o minore capacità di assumere progetti di vita e responsabilità di cura; il che non implica la equiparazione tra formazioni sociali che la Costituzione tutela nelle forme che ha individuato e che la legge regionale n. 19/2006 non ignora.

Peraltro non compete alla Regione introdurre PACS e modificare il diritto di Famiglia, la Regione non istituisce registri sulle unioni civili, peraltro già

diffusamente presenti in molti Comuni italiani, non riconosce i PACS, non apre alle adozioni per le coppie omosessuali, né potrebbe farlo. Compete invece alla Regione organizzare una rete di servizi ed interventi capaci di attuare politiche di promozione ed inclusione sociale, rivolte a garantire esigibilità di diritti sociali a tutti i cittadini (art. 117 della Cost.) quale che sia la “formazione sociale” nella quale vivono. Ed è quello che fa con l’art. 27 della nuova legge.

La stessa formulazione dell’art. 22 della legge, letto anche in uno con la lett. a) comma 1 dell’art. 23, mantiene ferma la riserva per le sole famiglie di diritto relativamente alle politiche regionali a sostegno della formazione di nuove famiglie, né potrebbe essere altrimenti, lasciando quindi alla programmazione delle politiche la valutazione dell’equilibrio tra le diverse tipologie di intervento, in relazione ai diversi obiettivi di sostegno alle famiglie.

La legge non prevede, invece, specifici sbarramenti, né potrebbe farlo in virtù del principio universalistico di accesso alle prestazioni sociali e agli interventi di promozione e inclusione sociale, per le misure a sostegno dei processi educativi e di crescita dei minori, di cura delle persone non autosufficienti, di sostegno alle situazioni di difficoltà economica anche temporanea, di sostegno alle famiglie numerose, di sostegno alla maternità, di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, ecc... E’ questo che ha ricevuto il maggior interesse nell’intero dibattito che si è sviluppato intorno al percorso di discussione e approvazione della legge regionale pugliese. Eppure, come avrò modo di evidenziare tra poco, molte sono le novità che intervengono, finalmente anche in Puglia, rispetto a:

- nuovi strumenti per il contrasto delle diverse forme di povertà;
- nuove tipologie di servizi per la prima infanzia;
- incremento delle risorse per le politiche integrate per le famiglie e la prima infanzia.

Uno degli argomenti ricorrenti di quanti con ritardo hanno compreso la filosofia complessiva della nuova legge regionale, è quello per cui non sia possibile considerare in uno politiche familiari e politiche sociali e che le stesse rappresenterebbero aree di policies differenti.

In realtà in questo modo si sottovaluta il valore strategico della più stretta integrazione possibile tra politiche del lavoro, politiche di conciliazione, politiche sociali orientate a sostenere la famiglia nella organizzazione della sua vita quotidiana, rispetto ai compiti che alla stessa sono riconosciuti in una comunità.

## **2. Le politiche familiari nella nuova legge regionale**

Il presupposto teorico a una obiezione che vorrebbe le politiche sociali essere cosa diversa e separata dalle politiche familiari (politiche per il disagio *versus* politiche per la normalità) è il diverso approccio alle politiche sociali: queste ultime vengono considerate nella logica riparativa ed assistenziale, e come tali riservate alle situazioni disagiate, che vengono così separate dalle situazioni di cosiddetta normalità.

Ma i dati socioeconomici, le risorse sociali e la letteratura degli ultimi anni, nonché la stessa impostazione della intera riforma del welfare in Italia (l. n. 328/2000), e gli indirizzi comunitari discendenti dall'Agenda di Lisbona, unanimemente sottolineano la necessità di attivare politiche sociali che siano prima di tutto politiche attive di promozione e di inclusione sociale, per prevenire e circoscrivere situazioni di disagio e di emergenza sociale a cui, in ogni caso, una parte delle politiche sociali devono essere dedicate. Peraltro, quanti teorizzano la separazione tra politiche familiari e politiche sociali, cadono in contraddizione nel sottolineare subito dopo che le famiglie hanno bisogno di servizi per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sostegno economico per le situazioni anche temporanee di indigenza economica, servizi per il sostegno alla coppia, al suo ruolo genitoriale, servizi domiciliari per il sostegno al carico di cura in presenza di situazioni di fragilità (anziani, minori, disabili).

Come potrebbe una famiglia fare a meno di questi servizi? E come potrebbero essere organizzati dai Comuni in modo separato e con risorse distinte, per famiglie di diritto e coppie di fatto?

Un altro degli argomenti frequentemente utilizzati per contrastare il senso dell'articolo 27 della legge è quello che non c'è alcuna norma che di fatto

oggi impedisce che ogni individuo possa accedere ai servizi sociali. Il punto è proprio questo.

Il DPR sulla famiglia anagrafica del 1989 è la base che viene considerata anche dal legislatore nazionale per la disciplina dell'ISEE, l'indicatore di situazione economica equivalente sulla cui base viene regolato l'accesso alle prestazioni e la eventuale compartecipazione al costo delle prestazioni da parte degli utenti. Tale disciplina si applica per i servizi a domanda individuale e per i servizi a tariffa.

In via teorica oggi potrebbe accadere per gli altri servizi, non a domanda individuale, che il Comune possa introdurre un elemento di regolazione dell'accesso anche nella presenza/assenza del vincolo matrimoniale, se questa prestazione non è rivolta all'individuo in quanto tale e portatore di un bisogno diretto, ma al suo nucleo familiare, portatore complessivamente di un bisogno più ampio.

Qualche esempio?

Mentre la pensione di invalidità è un diritto soggettivo della persona disabile, l'assegno di cura è collegato non solo o non tanto alla disabilità della persona, ma al riconoscimento del carico di cura che altre persone, in un nucleo familiare, assumono responsabilmente. La domanda è: dovremmo riconoscerlo solo a quel nucleo che è fondato sul matrimonio? E ancora l'assistenza domiciliare per conciliare il lavoro di cura e l'attività professionale dell'altro componente di una coppia non sposata, in cui uno dei due sia disabile o temporaneamente non autosufficiente, può essere riconosciuta?

I servizi a sostegno della coppia per la funzione genitoriale che essa esprime sono servizi assolutamente necessari per lo sviluppo in un ambiente sereno e armonico del bambino, ma non sono servizi riconosciuti al bambino in quanto tale, bensì al nucleo familiare fondato su una coppia genitoriale. E allora, la mediazione familiare la riconosciamo solo alle coppie sposate che stanno affrontando una separazione, oppure anche a tutte quelle situazioni in cui il rapporto genitori (anche non sposati, ai sensi dell'art. 30 Cost.) – figli è compromesso?

Il servizio di asilo nido, e ogni altro servizio per la prima infanzia, è un servizio rivolto alla crescita di un bambino ma anche a favorire la

conciliazione tra la maternità e la vita lavorativa di una donna. In via puramente teorica potrebbe accadere che nei regolamenti di accesso di un Comune sia previsto qualche criterio di priorità di fatto discriminante per coppie non sposate, pure genitori di bambini 0-3 anni.

E proprio a proposito di questa estensione dei diritti sociali anche alle coppie di fatto operata dalla Regione, alla costante ricerca di un universalismo praticato e fondato sui principi di equità, uguaglianza e pari opportunità, altro argomento ricorrente - che fa, a mio giudizio, cadere in contraddizione quanti sostengono di condividere il principio universalistico di accesso alle prestazioni sociali e di promozione dell'inclusione sociale - è quello per cui c'è il rischio che non vi siano abbastanza le risorse per rispondere ai bisogni delle famiglie di diritto.

Un argomento del genere nei fatti genera una discriminazione che non ha, e non potrebbe avere, alcun fondamento costituzionale: selezioniamo la priorità della risposta non già rispetto al bisogno ma rispetto alla natura giuridica del vincolo che lega due persone.

Il punto non è: vediamo quante risorse ci sono e poi decidiamo se estendere oppure no i diritti. Il punto è: decidiamo quali sono le finalità delle politiche sociali e familiari (promozione sociale o sostegno alla formazione di nuove famiglie, o entrambe purchè ben delineate) e discipliniamone correttamente l'accesso. Questo è l'atteggiamento responsabile - e l'unico costituzionalmente corretto - che il legislatore regionale deve mantenere.

La coperta è già troppo stretta, con o senza nuclei di fatto, ma lo è da sempre per le politiche sociali (basti pensare che il rapporto tra Fondo Nazionale delle Politiche Sociali e Fondo Sanitario Nazionale è di 1 a 90) e la situazione si è solo aggravata negli ultimi anni, fino al 2005.

Si deve considerare, in ogni caso, che la stessa estensione dell'accesso ai servizi sociali a tutte le tipologie di nuclei familiari introduce un ulteriore elemento di equità nella distribuzione delle risorse, per il semplice fatto che il mancato riconoscimento di una convivenza abituale e del conseguente cumulo di redditi che ne deriva lascerebbe al singolo per alcune prestazioni il diritto di accesso gratuito prioritariamente rispetto ad



una famiglia fondata sul matrimonio, per la quale è automatico il calcolo della situazione economica complessiva.

Oltre il matrimonio non c'è il deserto e oltre la famiglia di diritto non ci sono solo singole persone. Ci sono persone in carne ed ossa, con bisogni, desideri e aspirazioni uguali, che vivono e si esprimono in nuclei familiari di caratteristiche diverse ma ugualmente in grado di assumere progetti di vita. Dignità e diversità possono stare insieme e una Amministrazione Regionale, quella pugliese, con questa nuova legge diventa anche garante di questo impegno.

E così le politiche di contrasto alle nuove povertà, le politiche abitative, le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le politiche di sostegno alla genitorialità, i servizi e gli interventi per la prima infanzia sono per tutti i nuclei familiari, senza distinzione di natura giuridica del vincolo, ovvero dell'orientamento sessuale dei componenti.

Viene ribaltato dopo due anni il senso di una riserva di risorse del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali pari al 10% per la tutela della famiglia: due anni fa si voleva con queste risorse finanziare la monetizzazione della rinuncia all'aborto da parte di donne (regolarmente sposate) e l'acquisto per la prima casa per le giovani coppie (recentemente sposate). Due anni dopo tale risorse riguarda le facilitazioni all'acquisto della prima casa e il potenziamento degli interventi della prima infanzia per tutte le tipologie di nuclei familiari.

Punto di mediazione qualificante nella fase finale della discussione per l'approvazione della legge regionale è stato proprio quello della scelta di mantenere la riserva di risorse pari al 10% del FNPS annualmente assegnate dal Governo nazionale alla Regione, sempre per le politiche familiari. Da ora in poi, però, parliamo di politiche familiari per tutti i nuclei familiari e prioritariamente rivolte ai seguenti obiettivi:

- potenziamento dei servizi per la prima infanzia e sostegno alle famiglie per l'accesso agli asili nido
- sostegno per le famiglie per l'esercizio del diritto alla casa e alla vita in un contesto abitativo dignitoso

- servizi a sostegno del nucleo, della coppia genitoriale, della maternità e paternità consapevole.

### **3. Gli elementi di cambiamento introdotti dalla l.r. n. 19/2006**

La nuova legge potrà essere ricordata per tanti aspetti innovativi che da oggi entrano finalmente dalla porta principale a qualificare il sistema di welfare regionale.

Sul piano tecnico-operativo connesso alla costruzione del sistema integrato dei servizi sociali, trovano finalmente pieno recepimento i principi e lo spessore culturale fondanti la riforma nazionale del welfare locale (l. n. 328/2000): universalismo, sussidiarietà piena, integrazione delle politiche e integrazione di risorse provenienti da fonti finanziarie diverse, investimento sul capitale umano e sulla qualità sociale del sistema di welfare.

Questa legge segna molti punti di rottura e di cambiamento reali: ne richiamiamo pochi fondamentali.

Il nuovo rapporto tra enti locali e soggetti del terzo settore per la realizzazione e la gestione dei servizi: appalto concorso in cui il prezzo non sia il criterio prevalente e l'istruttoria pubblica per l'affidamento dei servizi, l'acquisto di servizi e prestazioni da soggetti accreditati, il convenzionamento con associazioni di volontariato per riconoscerne il concorso alla rete dei servizi.

Le nuove tipologie di servizi che trovano riconoscimento: mediazione familiare, nuovi servizi per la prima infanzia, servizi per gli immigrati, potenziamento della assistenza domiciliare, assegni di cura a sostegno dei carichi di cura per le fragilità.

L'affermazione forte del principio di integrazione con le politiche sociosanitarie, di riqualificazione urbana, abitative, del lavoro e della formazione, le nuovissime politiche per il contrasto alle povertà che ci pongono all'avanguardia in Italia e che sono già finanziate con una prima dotazione di risorse regionali (15 Meuro) prima ancora della approvazione della legge.

In particolare per quanto attiene le [politiche di contrasto alle nuove povertà](#) queste rappresentano una innovazione assoluta per lo scenario

delle politiche sociali in Puglia, ma la loro definizione pone la Puglia all'avanguardia in Italia tra le altre Regioni, per essere riuscita ad individuare modalità di intervento specifiche in relazione a condizioni differenti (per cause, per gravità, per possibilità di uscita) di povertà: si distingue per la prima volta tra integrazione sociale al reddito, reddito minimo di inserimento, assegno di cura. A ciò si aggiungano i prestiti sull'onore, la prima dote per i nuovi nati fino al 36° mese di vita, gli sgravi fiscali e tributari per le famiglie numerose.

La seconda metà degli anni Novanta è segnata da un dibattito che cerca anche parole nuove per parlare di contrasto alla povertà:

- a) sempre di più si riconoscono **povertà plurali**, per i soggetti che coinvolgono e per le cause che le determinano, perché dovrebbero richiedere risposte differenti;
- b) il concetto del sussidio economico, rivolto a fornire risposte immediate ad un bisogno contingente (pagare l'affitto, comprare alimenti, ecc..), comincia ad essere superato dal concetto di **reddito minimo** che, per sua natura, è connesso prima alla situazione di vita e poi al sistema di bisogni che concorre ad affrontare, superando la logica della frammentazione dei bisogni stessi;
- c) si riscopre il valore di principi costituzionali per decenni posti da parte, quale il diritto alla **vita dignitosa** di un individuo e della formazione sociale nella quale si forma la sua personalità, modificando quindi radicalmente la stessa *mission* degli interventi di contrasto alla povertà; più in generale si riscoprono i diritti dell'individuo nella fase della stessa organizzazione delle risposte e gli obiettivi redistributivi per la produzione di equità delle politiche;
- d) compare nel dibattito la riflessione sul ruolo che le amministrazioni locali sono chiamate a svolgere, se meramente riparativo ovvero di **promozione** e di **proattività** rispetto alla valorizzazione delle risorse residue di un individuo e del suo nucleo familiare, perché si possa andare oltre il muro dell'intervento emergenziale per tracciare percorsi di riscatto individuale e familiare e di ricerca della indipendenza economica;

e) l'intervento monetario non è più l'unica forma di intervento per il contrasto delle povertà, perché si cerca di intravedere oltre la monetizzazione il valore di una **rete integrata** di servizi e di interventi capaci di promuovere inserimento sociale e lavorativo, nuovo investimento in capitale umano, rafforzamento delle capacità genitoriali, e, in una parola, **inclusione sociale** dove c'era marginalità ed esclusione.

A questo obiettivo generale cerca di rispondere all'interno della legge regionale l'articolo 33, di seguito riportato integralmente, che introduce le priorità strategiche di intervento sociale per la lotta alle povertà, individuando anche modalità differenti di approccio alle diverse situazioni di bisogno che, tuttavia, risultano accomunate dalla necessità che ogni intervento di sostegno economico non sia mai sostitutivo di percorsi di inserimento lavorativo e sociale ovvero di un progetto personalizzato di servizi di assistenza e cura, ma piuttosto strettamente integrato. L'obiettivo è quello di fare in modo che, di fronte a situazioni di difficoltà economica, anche temporanee e legate a fragilità di diversa origine, strumenti quali l'assegno di cura, il reddito minimo di inserimento e il contributo sociale per l'integrazione del reddito possano realmente incidere nello stimolo di quelle capacità e risorse individuali e familiari, da impiegare in un percorso di recupero dell'autonomia, riducendo il rischio che una misura di sostegno al reddito produca l'effetto perverso di dipendenza dallo stesso intervento sociale.

Si riconosce, dunque, che cause specifiche di povertà per un individuo e un nucleo familiare vanno affrontate con modalità diverse di intervento, che mantengono alcuni tratti comuni:

- la monetizzazione non è risolutiva rispetto agli obiettivi di intervento, perché è necessaria il pieno inserimento dell'intervento economico in un sistema di interventi atti a disegnare un percorso di fuoriuscita dalle situazioni di dipendenza economica e di promozione della inclusione;
- la centralità dei Comuni per la attuazione degli interventi di contrasto alle nuove povertà, imprescindibile sul piano metodologico se si vuole tenere l'intervento di contrasto alla povertà all'interno della assunzione in carico di un progetto

- individualizzato per la persona ovvero per il nucleo familiare che deve essere accompagnato lungo il percorso della risoluzione della propria situazione di bisogno;
- la integrazione con le politiche abitative, della formazione e della istruzione, le politiche attive del lavoro, le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
  - l'esigenza di avere interventi specifici rispetto ad obiettivi specifici, per promuovere una corretta valutazione delle politiche attivate, che viene negata laddove non risultano chiari gli obiettivi di intervento;
  - la estensione di tutti gli interventi di contrasto alle povertà a tutte le tipologie di nuclei familiari, siano essi configurati quali famiglie di diritto fondate sul matrimonio ovvero nuclei di persone legate da altri vincoli, quali anche i vincoli affettivi per le coppie di fatto, senza alcuna discriminazione di genere, culturale, di orientamento sessuale;
  - l'aspirazione ad affrontare vecchie e nuove povertà con obiettivi dichiarati di efficacia e di efficienza, con il pieno coinvolgimento delle risorse familiari e personali dei componenti il nucleo beneficiario degli interventi.

Gli strumenti introdotti dalla nuova normativa hanno poi specificità che riguardano essenzialmente le situazioni di bisogno e gli obiettivi di intervento di ciascuno, che si prova ad illustrare nel prospetto che segue:

Forme di intervento per il contrasto delle nuove povertà	Situazioni di bisogno / Cause di povertà	Obiettivi di intervento con lo strumento di contrasto
<b>Contributo sociale per l'integrazione al reddito</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- coppie di giovani con redditi da lavoro precario e discontinuo, che devono stabilizzare le proprie entrate per rendere possibili progetti di vita</li> <li>- nuclei familiari per i quali l'indigenza economica non è connessa ad assenza di lavoro, ma a numerosità dei nuclei, pensioni al minimo, ecc...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- assicurare un reddito aggiuntivo, fino al raggiungimento della stabilità economica al di sopra della soglia di povertà</li> </ul>
<b>Reddito minimo di inserimento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sostegno economico a nuclei familiari con reddito insufficiente perché il capofamiglia ed altre figure adulte hanno difficoltà nell'accesso al lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- definire contratti di inclusione rivolti a sostenere economicamente il nucleo per il periodo nel quale uno o più dei componenti si impegna a svolgere un percorso di formazione, di apprendimento lavorativo, ecc... per il successivo inserimento e raggiungimento di una forma di reddito da lavoro capace di dare autonomia economica</li> </ul>
<b>Assegno di cura e dote per i nuovi nati</b>  <i>(15 Meuro risorse regionali + cofinanziamento Comuni)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sostegno economico a nuclei familiari in cui il reddito insufficiente deriva dalla necessità che uno o più componenti assumano il carico di cura di un soggetto fragile (anziano, disabile, minore) rinunciando al lavoro, ovvero dalla necessità di assistere un soggetto fragile con una figura dedicata di assistenza familiare</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- fornire sostegno economico mirato per promuovere le capacità di cura delle famiglie e per valorizzare la modalità domiciliare di intervento nelle situazioni di fragilità, in alternativa al ricovero nelle strutture residenziali. Il sostegno economico, comunque integrato con i servizi di assistenza domiciliare e comunitari, è rivolto a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- riconoscere il lavoro di cura assunto da una figura parentale</li> <li>- sostenere il costo di una figura aggiuntiva (assistente familiare o badante) per la cura del soggetto fragile</li> </ul> </li> </ul>
<b>Prestito sull'onore</b> e Contributi in conto interessi per l'acquisto della prima casa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- forme di accesso agevolato al credito per affrontare spese importanti per la famiglia, quali la crescita di un figlio nei primi anni di vita, ovvero l'acquisto della prima casa, ovvero l'avvio di una nuova esperienza di autoimprenditorialità nel settore dei servizi alla persona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- contributi in conto interesse</li> <li>- fondo di rotazione per il prestito sull'onore</li> </ul>
Agevolazioni fiscali e tributarie per famiglie numerose	<ul style="list-style-type: none"> <li>- famiglie con più di 5 componenti per i quali studiare forme specifiche di sostegno, derivanti anche dalla tassazione negativa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- abbattimento della addizionale IRPEF</li> <li>- specifiche norme per disciplinare la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali</li> </ul>

La nuova legge regionale sulla dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia, con il suo regolamento attuativo, che è già in corso di approvazione da parte del Governo regionale, introduce, infine, la [nuova disciplina delle strutture per la prima infanzia](#), con l'obiettivo dichiarato di incentivare l'offerta di servizi per la prima infanzia, di far emergere offerta (e quindi economia e buona occupazione) sommersa, di promuovere un più mirato incontro tra domanda e offerta, incentivare la domanda di servizi qualificati da parte delle famiglie.

Per questo vengono disciplinate diverse tipologie di servizi o segmenti di offerta:

- l'asilo nido
- il nido azienda e condominiale
- il micro-nido
- il centro ludico per la prima infanzia
- il piccolo gruppo educativo e le forme di mutuo aiuto familiare
- l'assistenza educativa domiciliare per la prima infanzia.

I Comuni e i soggetti privati, che anche in Puglia rappresentano una parte sempre più estesa di offerta e di offerta qualificata di servizi per la prima infanzia, sono incentivati a realizzare nuove strutture e a riqualificare le strutture esistenti con un piano straordinario di investimenti in questo settore, su cui la Regione Puglia ha allocato circa 16 Meuro per gli investimenti infrastrutturali, cui devono aggiungersi 5 Meuro per la prima introduzione (già prevista nel Bilancio di Previsione 2006) della prima dote per i nuovi nati, cioè un sostegno economico mirato per le famiglie con bambini tra 0 e 36 mesi, rivolto a sostenere, in condizioni economiche disagiate, il mantenimento del bambino nei mesi in cui si concentrano spese straordinarie per la sua vita, e rivolto a sostenere, per tutte le famiglie la scelta di rivolgersi a servizi pubblici o riconosciuti dal pubblico, per la crescita dei bambini.

Si tratta, quindi, di un piano straordinario che per la prima volta ci mette nelle condizioni di lavorare sulla quantità di offerta, sulla qualità della offerta, sulla quantità della domanda e sull'incontro tra domanda e offerta nell'area dei servizi per la prima infanzia.

Questo piano sta partendo proprio in queste settimane, con l'avvio del piano degli investimenti infrastrutturali, reso possibile proprio dal

completamento delle nuove norme regionali che individuano le nuove tipologie di servizi ed i nuovi requisiti strutturali, che pongono la Puglia al passo, sul piano normativo, delle più evolute regioni italiane per quanto attiene alle scelte compiute in materia di prima infanzia.

La sperimentazione sulla prima dote per i nuovi nati rappresenta anche, non solo per la Puglia, un cantiere di primaria importanza anche rispetto a quanto a partire dalla Finanziaria 2007 il Governo nazionale potrà proporre e realizzare per potenziare le misure in favore delle famiglie e della scelte della maternità e della partenità.

La nostra Regione, inoltre, si aspetta di trarre da questo percorso integrato la strategia operativa da mettere a regime, insieme alle altre strategie per l'attuazione degli obiettivi di inclusione sociale, nell'ambito del Documento Strategico Regionale. L'intera legge regionale n.19/2006, infatti, apre una strada nuova su cui sta già innestandosi una parte importante e qualificante del Documento Strategico Regionale per il 2007-2013 della Regione Puglia, con il programma operativo "Inclusione sociale, pari opportunità e salute" a cui sono state destinate risorse per il 9% dei fondi strutturali assegnati, e anche questo accade in Puglia per la prima volta.



*[allegato]*

Regione Puglia. L.r., 10 luglio 2006, n. 19

**“Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia”**

**Art. 1  
(Finalità)**

1. La Regione Puglia programma, coordina e assicura sul territorio un sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone, le famiglie e i nuclei di persone, al fine di garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale derivante da condizioni di disabilità, condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione Puglia ispira il sistema integrato dei servizi sociali prioritariamente al principio di domiciliarità, in modo da favorire l'integrazione e l'inclusione sociale e per costruire comunità solidali.

**TITOLO I  
IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI SOCIALI**

**Art. 2  
(Principi generali)**

1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si fonda sul rispetto dei seguenti principi:

- a) tutela della vita umana sin dal suo inizio, così come previsto dalla legge n. 194/1978;
- b) dignità della persona e garanzia di riservatezza;

- c) universalità di accesso al sistema integrato dei servizi sociali;
- d) libera scelta dell'utente e, ove impossibilitato, dei suoi familiari, per l'accesso ai servizi offerti dal sistema integrato socioassistenziale, nel rispetto della appropriatezza delle prestazioni rispetto alle situazioni di bisogno;
- e) valorizzazione delle potenzialità e delle risorse delle persone e delle famiglie;
- f) sostegno e promozione del recupero di autonomia delle persone disabili e non autosufficienti;
- g) valorizzazione del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale nelle comunità locali per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona;
- h) estensione delle tutele ai nuclei di persone legate da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici;
- i) partecipazione attiva dei cittadini singoli e associati, nell'ambito dei principi di solidarietà e di auto-organizzazione;
- j) sussidiarietà.

2. La realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali s'ispira ai seguenti principi:

- a) omogeneità e adeguatezza al sistema di bisogni e di domande sociali rilevati sul territorio regionale;
- b) efficienza, efficacia ed economicità;
- c) flessibilità e personalizzazione degli interventi;
- d) sostenibilità delle priorità strategiche e degli obiettivi di intervento, rispetto all'impiego delle risorse disponibili;
- e) integrazione delle politiche sociali con tutte le politiche di settore atte a prevenire tutte le condizioni di disagio e di esclusione sociale;
- f) professionalità e specificità delle prestazioni professionali.

(...)

## **TITOLO II**

### **FAMIGLIA NEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI**

#### **Art. 22**

##### **(Famiglia nel sistema integrato dei servizi)**

1. Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali valorizza il ruolo della famiglia, così come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione, quale nucleo essenziale della società, indispensabile per la crescita, per lo sviluppo e la cura delle persone, per la tutela della vita umana, del diritto di tutti i cittadini all'informazione, alle prestazioni essenziali, alla flessibilità degli interventi e alla libera scelta dei servizi, nonché al perseguimento della condivisione delle responsabilità tra uomini e donne.

2. A tal fine la Regione promuove la tutela e il potenziamento delle risorse di solidarietà della famiglia, attraverso il sostegno alla formazione di nuove famiglie, attraverso la valorizzazione dell'associazionismo familiare, attraverso l'integrazione tra strutture pubbliche, strutture di privato sociale e reti parentali.

#### **Art. 23**

##### **(Obiettivi)**

1. Nel quadro dell'indirizzo e programmazione e dell'erogazione dei servizi sociali a favore della famiglia, la Regione individua i seguenti obiettivi:

- a) favorire la formazione di nuove famiglie attraverso interventi che concorrono a eliminare gli ostacoli di natura economica e sociale che ne impediscono la nascita e lo sviluppo, in coerenza con gli articoli 29 e 31 della Costituzione;
- b) predisporre specifici programmi di sostegno, anche personalizzati, a fronte di situazioni di disagio e/o che violano la dignità della persona umana;

- c) sostenere il ruolo delle famiglie che si fanno carico dei percorsi di cura di persone anziane e non autosufficienti, prevalentemente centrati sull'assistenza domiciliare;
- d) valorizzare la corresponsabilità dei genitori nei confronti dei figli e il loro compito educativo e d'istruzione, favorendo la solidarietà tra generazioni anche per la permanenza dell'anziano nel proprio contesto di vita;
- e) promuovere iniziative di mutuo sostegno tra famiglie e creare reti di solidarietà nonché forme di autorganizzazione e imprenditorialità per favorire le funzioni familiari particolarmente nell'attenzione ai bambini, agli adolescenti, agli anziani, ai disabili;
- f) promuovere le iniziative delle reti sociali e delle organizzazioni del privato sociale tendenti a sviluppare la responsabilità delle famiglie e la capacità ad assumere in pienezza le proprie funzioni educative e sociali, nonché a sostenere i percorsi per l'affido e l'adozione di minori;
- g) conciliare ed armonizzare i tempi di vita e di lavoro, riconoscendo il diritto delle donne e degli uomini ad assolvere agli impegni di cura senza rinunciare all'attività lavorativa, anche sostenendo iniziative di mutualità tese allo sviluppo della solidarietà ed al miglioramento del rapporto tra le generazioni;
- h) garantire parità di trattamento tra utenti di scuole statali e non statali riconosciute, secondo il principio di eguaglianza e nei limiti del dettato costituzionale, con riferimento agli interventi per l'integrazione e il sostegno scolastico e per il diritto allo studio dei minori;
- i) affiancare le coppie nella costruzione di un nuovo progetto di vita e nel consolidamento del loro ruolo genitoriale, anche programmando interventi economici e di erogazione dei servizi per l'infanzia, con particolare riferimento alle prime fasi di vita dei figli, fino al compimento del trentaseiesimo mese di vita.

**Art. 24**  
**(Priorità di intervento)**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 23 comma 1, la Regione con il Piano Regionale delle Politiche Sociali, ovvero con linee

guida di indirizzo, previa concertazione con gli Enti Locali, le organizzazioni sindacali e con le associazioni delle famiglie più rappresentative a livello regionale, indica le priorità strategiche di intervento in favore delle famiglie, da realizzare nei Piani Sociali di Zona, nell'ambito delle risorse assegnate a ciascun ambito territoriale per la realizzazione degli stessi Piani.

*2. La Regione favorisce l'assistenza a domicilio come risposta personalizzata ai bisogni di ciascuno dei suoi membri, particolarmente se portatori di handicap o anziani, anche assistendo, con idoneo sostegno economico o assegno di cura, il necessario lavoro di cura di cui si fanno carico gli stessi componenti del nucleo familiare, a condizione che tale lavoro di cura sia parte integrante di un complessivo programma assistenziale individualizzato rivolto a consentire la permanenza a domicilio di persone anche parzialmente prive di autonomia fisica o psichica, ma che comunque non necessitano del ricovero in strutture residenziali.*

*3. La Regione, in collaborazione con le AUSL ed i Comuni, promuove lo sviluppo delle attività dei consultori pubblici e privati per la valorizzazione personale e sociale della maternità e della paternità responsabile, la tutela dei minori e delle donne in difficoltà, l'unità e la stabilità familiare, il ruolo genitoriale. La Regione sostiene lo sviluppo del servizio ostetrico sul territorio, anche a domicilio, a sostegno della donna in stato di gravidanza e del nucleo che si prepara ad accogliere una nuova vita.*

*4. La Regione promuove iniziative di educazione e informazione a sostegno del ruolo svolto nei percorsi di crescita dei ragazzi e delle ragazze in età pre-adolescenziale e sostiene, di concerto con gli Enti Locali, l'organizzazione di servizi territoriali di aggregazione e animazione sociale rivolti ai minori in età pre-adolescenziale ed adolescenziale.*

*5. La Regione favorisce l'informazione, la consulenza, il sostegno e l'assistenza alle vittime di violenze sessuali, con particolare riguardo ai minori che abbiano subito maltrattamenti e abusi, cura la sensibilizzazione delle comunità locali sulle problematiche connesse all'abuso e al maltrattamento dei minori e delle donne, e promuove la realizzazione di servizi ed interventi correttivi specializzati.*

6. *La Regione Puglia valorizza e sostiene i servizi di consulenza e di mediazione familiare gestiti dagli enti locali, dall'associazionismo o dalle organizzazioni di volontariato, promuovendone l'utilizzo coordinato nell'ambito della programmazione regionale e locale secondo quanto previsto e nei limiti del piano regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 9. I consultori pubblici e privati autorizzati devono assicurare la realizzazione di programmi di formazione dei giovani al futuro ruolo di coniugi e di genitori, nonché programmi formativi e informativi riguardanti la procreazione responsabile.*

7. La Regione promuovere la ricerca, lo studio e l'informazione sulle tematiche relative alla famiglia, articolando una specifica sezione dedicata alle politiche familiari nell'ambito dell'Osservatorio Regionale per le politiche sociali di cui all'articolo 14.

## **Art. 25**

### **(Politiche per il sostegno della educazione e della crescita di minori)**

1. La Regione, nella definizione degli strumenti attuativi per assicurare un effettivo diritto allo studio, al fine di favorire il superamento delle limitazioni derivanti da condizioni di disagio economico, prevede, tra l'altro interventi e contributi per progetti destinati alla prevenzione e recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica, anche mediante la attivazione di un servizio di psicologia scolastica.

2. *In particolare la Regione finanzia annualmente progetti mirati ed iniziative sperimentali per il potenziamento dei servizi per la prima infanzia, come individuati nel regolamento regionale di cui all'articolo 64, per il sostegno dei percorsi per l'affido e l'adozione, per la protezione sociale delle madri sole con figli, per la promozione di attività ludiche ed educative per l'infanzia e di iniziative a sostegno del tempo libero, nonché per il sostegno economico in situazioni di difficoltà e con figli fino ai trentasei mesi di età.*

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché degli articoli 24 e 28, sono promossi dalla Regione, nell'ambito delle risorse annualmente attribuite al Fondo Nazionale delle Politiche Sociali di

competenza regionale e al Fondo Globale Socioassistenziale regionale, e sono realizzati dai Comuni associati in ambiti territoriali, in modo integrato con i rispettivi Piani Sociali di Zona, con il concorso di tutti i soggetti pubblici, privati e del terzo settore.

## **Art. 26**

### **(Consulta delle associazioni familiari)**

1. E' istituita la Consulta regionale pugliese delle associazioni familiari composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato;
- b) un rappresentante del Forum regionale delle associazioni familiari;
- c) un rappresentante delle associazioni di volontariato iscritte nel registro delle associazioni di volontariato ai sensi della legge regionale 16 marzo 1994, n. 11;
- d) un rappresentante delle cooperative sociali iscritte nel registro delle cooperative sociali ai sensi della legge regionale 1° settembre 1993 n. 21;
- e) un rappresentante delle Province designato dall'UPI;
- f) un rappresentante dei Comuni designato dall'ANCI Puglia;
- g) una rappresentante della Commissione Regione Pari Opportunità;
- h) il dirigente dell'Ufficio competente per le politiche per le famiglie, nell'ambito del Settore Sistema Integrato Servizi Sociali della Regione;
- i) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative a livello nazionale.

2. La Consulta é nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, elegge nel proprio seno il Presidente e delibera un proprio regolamento interno per l'organizzazione e la disciplina dei lavori.

3. La Consulta dura in carica per la legislatura nel corso della quale è stata insediata.

4. La Consulta esprime pareri e formula proposte in ordine alla predisposizione degli atti di programmazione regionale che riguardano la politica per la famiglia, nonché in ordine all'attuazione della medesima.

5. La Consulta è istituita senza oneri a carico del bilancio regionale.

**TITOLO III**  
**CARATTERE UNIVERSALISTICO DELLE POLITICHE SOCIALI**

**Art. 27**  
**(Carattere universalistico dei servizi)**

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, il sistema integrato dei servizi sociali ha un carattere universalistico ed è teso a promuovere la dignità e il benessere di ogni uomo e di ogni donna di Puglia.

*2. Il sistema integrato dei servizi destinati alla famiglia, diversi da quelli individuati al comma 2 dell'articolo 22, sono estesi ai nuclei di persone legate, così come previsto all'articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, da vincoli di parentela, affinità, adozione, tutela e da altri vincoli solidaristici, purchè aventi una coabitazione abituale e continuativa e dimora nello stesso Comune. Salvo che per le persone legate da parentela o affinità, per coabitazione abituale e continuativa si intende quella tra due o più persone che perduri da almeno due anni.*

**Art. 28**  
**(Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e armonizzazione dei tempi delle città)**

1. La Regione promuove iniziative sperimentali per favorire la stipula di accordi tra le organizzazioni imprenditoriali e le organizzazioni sindacali ed i soggetti del privato sociale, che consentano forme di articolazione dell'attività lavorativa capaci di sostenere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche in attuazione della legge 8 marzo 2000 n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città).

*2. La Regione promuove iniziative sperimentali di concerto con le amministrazioni locali, volte sostenere percorsi per l'armonizzazione dei tempi e degli orari delle città con i tempi di cura della famiglia, con*



*specifico riferimento alla organizzazione dei tempi delle attività amministrative al servizio dei cittadini, alla attivazione di centri di conciliazione e alla incentivazione della costituzione di banche del tempo e altre forme di autorganizzazione e mutualità familiari.*

3. Al fine della attuazione delle iniziative di cui ai commi precedenti, la Regione può destinare risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, del Fondo Globale Socioassistenziale e del Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle città di cui all'art. 8 della legge 8 marzo 2000 n. 53, nonché altre risorse regionali, nazionali e comunitarie finalizzate al perseguimento degli stessi scopi.

### **Art. 29 (Politiche abitative)**

1. La Regione, anche al fine di agevolare le famiglie e i nuclei di persone in stato di bisogno, con particolare riferimento a quelli numerosi o con persone anziane o non autosufficienti in condizioni economiche disagiate, promuove l'integrazione tra le politiche di inclusione sociale e le politiche abitative, con il sostegno per gli affitti, con il sostegno all'acquisto di una abitazione, con gli interventi per l'emergenza alloggiativa degli sfrattati, ed affianca i Comuni nella realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica e di programmi di riqualificazione urbana rivolti anche all'incremento dell'offerta di alloggi nelle aree urbane a maggiore tensione abitativa.

2. Al fine di sostenere il diritto alla casa per tutti i cittadini pugliesi la Regione può destinare risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali e del Fondo Globale Socioassistenziale, secondo quanto previsto e nei limiti del piano regionale delle politiche sociali di cui all'articolo 9, ad integrazione delle risorse regionali, nazionali e comunitarie destinate alle politiche abitative.

(...)

### **Art. 33**

#### **(Interventi di sostegno economico e contrasto alle povertà)**

1. La Regione promuove la conoscenza e la programmazione di interventi mirati per il contrasto di tutte le forme di povertà derivanti da insufficienza dei mezzi economici per il sostentamento delle persone e dei nuclei familiari.

2. Nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, la Regione promuove la introduzione di forme di sostegno economico delle persone e delle famiglie, ad integrazione del reddito ed in relazione alle differenti condizioni di disagio economico, purchè tali sostegni economici siano strettamente integrati con:

- a) l'offerta di servizi di socializzazione e cura per le persone in condizione di povertà, anche temporanea, per le quali non è utile definire percorsi di inserimento o di reinserimento lavorativo o che risultano inserite nel mondo del lavoro con forme contrattuali flessibili che determinano discontinuità del reddito da lavoro (contributo sociale per l'integrazione del reddito);
- b) la frequenza di percorsi scolastici di ogni ordine, nonché l'offerta di percorsi di formazione professionale e di inserimento lavorativo, per le persone in condizione di povertà che possono essere inserite in percorsi di recupero graduale dell'autonomia e dell'autosufficienza economica, anche mediante la stretta collaborazione con i Centri Territoriali per l'Impiego per lo sviluppo di percorsi per l'autoimprenditorialità e di interventi a sostegno dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro (reddito minimo di inserimento);
- c) *l'offerta di servizi complementari all'assistenza domiciliare di persone fragili di cui il nucleo familiare si fa carico (assegno di cura);*
- d) altre forme di sostegno economico ad integrazione del reddito, quali i contributi per l'alloggio, i servizi del pronto intervento sociale ed altri, così come potranno essere individuati dalla Regione e dai Comuni, attraverso i piani sociali di zona.

3. La Regione promuove misure specifiche in favore delle famiglie numerose, in termini di interventi di agevolazioni fiscali e tributarie, nei limiti delle competenze proprie e degli Enti Locali in materia, e nei limiti delle risorse disponibili, nonché per accrescerne le opportunità e le priorità di accesso ai servizi, e per favorirne la partecipazione alla definizione delle politiche sociali e familiari.

4. Il Settore Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria predispone e la Giunta Regionale approva, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge e previa concertazione con le associazioni degli Enti locali, con le organizzazioni sindacali e con le principali rappresentanze dei soggetti del terzo settore, il Piano regionale per il contrasto alla povertà, ad integrazione del Piano Regionale delle Politiche Sociali, che viene finanziato con risorse aggiuntive individuate dalla Giunta Regionale tra i fondi comunitari, nazionali e regionali rivolti alle politiche di inclusione sociale.

5. In coerenza con gli indirizzi della Regione, i Comuni prevedono nei rispettivi piani sociali di zona gli interventi mirati al contrasto alle povertà, a valere sulle risorse assegnate dalla Regione per l'attuazione degli stessi piani e sulle risorse proprie comunali apportate a cofinanziamento, derivanti anche dalla contestuale razionalizzazione di tutte le forme di sostegno economico attuate sul proprio territorio.

*6. I Comuni, per sostenere le responsabilità individuali e familiari nel superamento delle condizioni di povertà, in alternativa a interventi di sostegno economico ed in presenza di situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie, possono concedere prestiti sull'onore a tasso zero secondo piani di restituzione concordati e funzionali al raggiungimento di obiettivi condivisi nell'ambito di un progetto personalizzato. A tal fine i Comuni sottoscrivono apposite convenzioni con istituti di credito e con la finanza etica, rimanendo a carico dei Comuni l'onere degli interessi, nell'ambito di quanto sarà definito nel Piano regionale di contrasto per il contrasto della povertà e nei rispettivi piani sociali di zona.*

7. La Regione individua e promuove azioni di sostegno e aiuto finalizzate a favorire l'autonomia, l'integrazione sociale, l'inserimento lavorativo e la mobilità delle persone diversamente abili residenti nel territorio regionale, nell'ambito delle attribuzioni rivenienti dalle vigenti norme nazionali e

regionali in materia. A tal fine promuove, con le modalità che saranno definite nel regolamento regionale di cui all'art. 64 della presente legge, la concessione di specifici contributi in favore di persone diversamente abili, loro tutori o altre persone dello stesso nucleo familiare, che intendano guidare autovetture per cui è necessario il possesso della patente A, B o C speciali, al fine di concorrere al sostegno della spesa per l'acquisizione delle patenti speciali, per l'adattamento di veicoli di uso privato destinati alla mobilità di cittadini con gravi disabilità, per l'adattamento e la manutenzione degli strumenti di guida a favore dei titolari di patenti A, B o C speciali con disabilità motorie permanenti.”

(...)

#### **Art. 67**

#### **(Fondi regionali per l'attuazione del sistema integrato socio-assistenziale)**

1. Il Fondo Globale per i servizi socio-assistenziali, istituito con legge regionale 17 aprile 1990, n. 11, è ripartito tra i Comuni con le modalità e le priorità indicate dal Piano Regionale Socio-assistenziale, quale concorso regionale alla realizzazione del sistema integrato socio-assistenziale, fatta salva la riserva di risorse di cui al successivo comma 3 e la riserva delle somme dovute ai Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge regionale 17 aprile 1990 n. 11. Il Fondo Globale per i servizi socio-assistenziali spettante ai Comuni viene ripartito sulla base dei parametri individuati nello stesso Piano Regionale Socio-assistenziale.

2. Le quote del fondo nazionale per le politiche sociali, di cui alla l. 328/2000, attribuite alla Regione confluiscono in apposito capitolo di entrata e di spesa vincolata e sono utilizzate per la realizzazione degli obiettivi fissati dal piano regionale socio-assistenziale.

3. Per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione della riforma prevista dalla l. 328/2000, ivi comprese le attività di comunicazione sociale e di potenziamento e diffusione di buone pratiche, è posta a disposizione del Settore Sistema Integrato dei Servizi Sociali e del Settore

Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria della Regione, una quota non superiore al 3 per cento delle risorse assegnate del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali ed una quota non superiore al 5 per cento delle risorse del Fondo Globale per i servizi socio-assistenziali, di cui al comma 1.

4. I Comuni, singoli o associati, possono destinare agli oneri di cui al comma 3 una percentuale non superiore al 2 per cento delle risorse finanziarie assegnate dalla Regione ai sensi dei commi 1 e 2.

*5. Per sostenere gli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 22, dal comma 5 dell'articolo 14, dal comma 1 lettera i) dell'articolo 23 e dall'articolo 29 è riservata una quota pari al dieci per cento del Fondo Nazionale delle Politiche Sociali di cui all'articolo 69 comma 1. Il cinque per cento di tale riserva è dedicata al sostegno dell'associazionismo familiare e delle attività dell'Osservatorio Regionale delle politiche per la famiglia."*